

**STATUTO DI  
"CARESA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE"**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita con sede nel Comune di Brugine (PD), la Società Cooperativa denominata **"CARESA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE"**. La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Interprovinciale di Padova e Rovigo.

**ART. 2 - DURATA**

La Cooperativa ha **durata fino al 31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**ART. 3 – SCOPI**

La Cooperativa ha i seguenti scopi:

- **perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini** e di persone svantaggiate attraverso la gestione di attività produttive ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Legge 381/1991;
- **ottenere** tramite la gestione in forma associata **continuità di occupazione lavorativa** e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci;
- **sensibilizzare, valorizzare ed accrescere la coscienza** e la pratica del consumo di alimenti biologici, della decrescita felice, della valorizzazione, promozione e salvaguardia del nostro territorio di vita.

Per i detti scopi, la Cooperativa è un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione dei soci, svolge attività finalizzate al recupero, alla riabilitazione, alla qualificazione professionale e all'inserimento lavorativo delle persone che si trovano in stato di svantaggio ai sensi della Legge n°381/1991 e della Legge Regionale n°23/2006.

Inoltre, la Cooperativa è una **IMPRESA SOCIALE** ai sensi del Decreto Legislativo n°155/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo e, su deliberazione dell'Organo Amministrativo, potrà aderire agli organismi che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

A norma della Legge n°142/2001, e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione, o

successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Si rinvia al Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei soci che specifica le modalità di regolamentazione.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito del proprio territorio, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e di enti con finalità di solidarietà sociale.

La Cooperativa può aderire ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ex articolo 2545 septies del Codice Civile.

#### **ART. 4 – OGGETTO SOCIALE**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- tutte le attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- acquistare o assumere in affitto, terreni agricoli allo scopo di condurli e convertirli alla produzione biologica;
- produrre prodotti di natura vegetale e animale;
- acquistare, o assumere in affitto, immobili destinati ad aziende agricole allo scopo di allevare animali e/o destinati a case coloniche aperte al territorio allo scopo di gestirle nella forma di Fattoria Didattica o di turismo responsabile e solidale;
- realizzare la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli di propria produzione e non;
- implementare impianti di conservazione, di trasformazione e di confezionamento allo scopo di mettere i prodotti nei circuiti di mercato;
- gestire punti per la vendita dei prodotti sopra citati e servizi legati alla commercializzazione;
- realizzare percorsi formativi, incontri culturali, convegni, seminari allo scopo di promuovere la diffusione del consumo di prodotti biologici e la salvaguardia del territorio;
- concorrere alla valorizzazione tecnica ed economica delle produzioni agricole del territorio;
- offrire servizi legati alla ristorazione anche in collaborazione con altre cooperative o aziende del territorio;
- creare un centro di riferimento per le produzioni biologiche per contribuire a migliorare le condizioni culturali e di allevamento del settore agricolo, ivi compreso l'acquisto di concimi, sementi, mangimi, in una logica di commercio eco-solidale;
- fornire assistenza tecnica ad aziende similari;
- offrire servizi di progettazione, piantumazione, manutenzione e gestione del verde pubblico e privato;
- avviare attività e/o servizi vivaistici;

- produrre e commercializzare cippato, pellets e similari derivanti da scarti boschivi ed agricoli;
- gestire attività di redazione, pubblicazione, stampa e divulgazione di materiale informativo relativo agli interessi e alle attività della cooperativa;
- sviluppare attività artigianali di varia natura utili al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere tutte le altre attività similari che si potranno sviluppare dalle sopraccitate, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge;
- stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi natura e genere comunque finalizzati all'oggetto sociale.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà:

- impegnarsi, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;
- attivare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n°59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;
- ricevere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da Enti Pubblici, privati e persone fisiche;
- concedere avalli cambiari, bancari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento dei crediti;
- promuovere ed assistere in ogni loro fase altre realtà del privato sociale, con indirizzi affini o complementari, fornendo loro l'eventuale sostegno necessario, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e progettazione finalizzata al reperimento di fondi pubblici o privati;
- compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si impegna nel Servizio Civile Nazionale come Sede Locale di Confcooperative – Federsolidarietà, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi Costituzionali di Solidarietà Sociale, la tutela dei diritti sociali, i servizi alla persona e l'educazione alla pace tra i popoli.

#### **ART. 5 - I SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

**1. SOCI LAVORATORI:** persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro prestazione per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Tali soci partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

**2. SOCI VOLONTARI:** persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n°381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

**3. SOCI ORDINARI:** persone fisiche o giuridiche che condividono e appoggiano gli scopi sociali;

**4. SOCI SOVVENTORI:** persone fisiche o giuridiche che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ovvero sostengono economicamente la Cooperativa;

**5. SOCI FRUITORI:** persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi e dei prodotti della Cooperativa e che ne godono a vario titolo;

**6. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI:** La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori del precedente articolo.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 (dieci) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 (undici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo

amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

**7. SOCI IN FORMAZIONE:** ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile è istituita una categoria speciale di soci denominata Soci in Formazione, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo; il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori anche svantaggiati, in ragione dell'interesse al loro inserimento graduale nell'impresa o al fine di completare la loro formazione e comunque in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali anche se parzialmente. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la Cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi in materia di cooperazione di lavoro.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

#### **ART. 6 – AMMISSIONE NUOVI SOCI**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se si tratta di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e

data di nascita;

- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;

- l'indicazione dell'effettiva attività e dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;

- la dichiarazione di conoscere e di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- la dichiarazione di accettare la clausola arbitrale come da art. 45 del presente Statuto.

b) se si tratta di società, associazioni od enti:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e dell'oggetto sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà iscritto nell'apposita sezione del Libro Soci.

In caso di rigetto, l'Organo Amministrativo dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di 60 giorni.

Il proponente, può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al Bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ART. 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal l'Organo Amministrativo e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;

- al versamento della tassa di ammissione, se stabilita dall'Organo Amministrativo;

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano direttamente all'amministrazione hanno diritto di avere da l'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Le deliberazioni dell'Assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro dei soci.

#### **ART. 8 – TRAFERIMENTO DELLE QUOTE**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, precisando chi sia l'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale.

#### **ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, nonché per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, e per scioglimento o liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica.

#### **ART. 10 – RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti non sussistano, l'Organo Amministrativo



deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale, con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **ART. 11 – ESCLUSIONE**

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione e la partecipazione alla Cooperativa;
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- nel caso di socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o secondo il regolamento interno o si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della Cooperativa;
- nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato:
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo nei casi in cui sia prevista;
- svolga, o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La delibera dell'Organo Amministrativo in materia di recesso ed esclusione è comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del

provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

#### **ART. 12 – MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota, dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la loro legittimazione.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

#### **ART. 13 – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE**

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate interamente liberate, aumentata delle somme eventualmente collegate alla rivalutazione e ristorno, a norma del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e dovrà essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio o agli eredi del socio defunto mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di 5 anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti o esclusi o gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### **ART. 14 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena l'acquisizione da parte della Cooperativa. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla Riserva Legale.

#### **ART. 15 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI**

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, tenendo

conto della natura del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

#### **ART. 16 – PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sottoscritto dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, il cui valore nominale di ciascuna sia compreso tra il limite minimo massimo stabilito della'rt. 2525 C.C.;
- dalla Riserva Legale, formata con le quote degli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate, ai soci receduti o esclusi;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- dalla Riserva straordinaria.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le Riserve sono indivisibili non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento.

#### **ART. 17 – BILANCIO di ESERCIZIO**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio economico, secondo le disposizioni di legge e ai documenti ad esso allegati obbligatori per legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi della normativa vigente.

Il Bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'Organo Amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo con propria deliberazione, presa prima della scadenza dei 90 giorni della data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

#### **Art. 18 - BILANCIO SOCIALE**

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di Bilancio Sociale, secondo linee guida adottate dalla normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il Bilancio Sociale deve essere presentato all'Assemblea dei Soci unitamente al bilancio di esercizio.

#### **Art. 19 - EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI**

Ferme restando le disposizioni vigenti di legge, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'Assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

#### **Art. 20 - CONFERIMENTO/APPORTO E IMPUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi della L. 59/1992 e successive modifiche, nominative trasferibili del valore di euro 500,00 ciascuna (cinquecento/00).

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

#### **Art. 21 - DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti

di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

#### **Art. 22 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni di partecipazione cooperativa deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

#### **Art. 23 - RECESSO DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio lavoratore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non lavoratore titolare degli strumenti finanziari.

#### **Art. 24 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI**

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari non

partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci.

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazioni di opera o di servizi e confluiscono tra i debiti della Cooperativa.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

#### **Art. 25 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'**

La Cooperativa, al fine di informare e di consultare i lavoratori e i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Organo Amministrativo che potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

#### **ART 26 - RISTORNI**

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata.

La ripartizione del ristorno ai soci è regolata dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **ART. 27 - DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli:

- a. una quota non inferiore al 30% alla Riserva Legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia;
- d. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e. quanto residua alla Riserva straordinaria.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto b), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla Riserva Legale.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle Riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdita di esercizio.

#### **ART. 28 – ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- l'organo di controllo contabile, se nominato.

#### **ART. 29 – ASSEMBLEA**

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, in relazione a quanto prevede la normativa vigente.

A ciascun socio, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, anche a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione si intenderà validamente eseguita anche quando l'avviso pervenga ai soci almeno 2 giorni prima dell'adunanza se dalla stessa risultino ragioni di urgenza.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti i membri dell'Organo Amministrativo sono presenti o informati della riunione, e può deliberare se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri dell'Organo

Amministrativo non presenti in Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e dei documenti ad esso correlati, e del Bilancio Sociale.

#### **ART. 30 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

I soci, riuniti in Assemblea, decidono su ogni materia che la legge ed il presente Statuto riservano alla loro competenza.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio e la destinazione degli utili;
- nomina e revoca i membri dell'Organo Amministrativo e determina eventuali compensi;
- nomina e revoca i Sindaci o il revisore contabile e ne determina il compenso;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- modificazioni dello Statuto;
- operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea decide, altresì, sugli argomenti che uno o più membri dell'Organo Amministrativo o almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione.

#### **ART. 31 – DIRITTO DI VOTO**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta e che non sia amministratore o sindaco. Nessuno può rappresentare per delega più di altri tre soci.

#### **ART. 32 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della



maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

I soci assenti o dissenzienti potranno recedere entro 90 giorni.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dalla stessa Assemblea; è escluso in ogni caso il voto segreto.

#### **ART. 33 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **ART. 34 – VERBALE DELLE DELIBERAZIONI**

Il verbale dell'Assemblea ordinaria deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea; l'identità dei partecipanti, eventualmente anche in allegato; le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, eventualmente anche in allegato. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **ART. 35 – ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta in volta il numero.

Possono esser nominati anche i terzi, ma la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci lavoratori, o tra le persone indicate dai soci lavoratori rappresentanti legali dei soci persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dal presente statuto.

Qualora gli amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi amministratori sono obbligati a

sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte.

#### **ART. 36 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### **ART. 37 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti.

#### **ART. 38 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il Consiglio di Amministrazione, o il Collegio Sindacale se nominato, è tenuto a convocare l'Assemblea e rimanere in carica fino alla sua sostituzione.

#### **ART. 39 – RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

#### **ART. 40 – COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

#### **ART. 41 – CONTROLLO CONTABILE**

Il controllo contabile sulla Società, se obbligatorio per legge o se voluto dall'Assemblea, è esercitato, ai sensi del primo comma dell'Art. 2409 bis del Codice Civile, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro.

#### **ART. 42 – LIQUIDATORI**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

#### **ART. 43 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, come sopra previsto;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 44 – CLAUSOLA ARBITRALE**

Le controversie fra i soci o tra i soci e la Cooperativa, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nella quale la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove la Cooperativa ha sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n°5/2003.

L'arbitro decide secondo diritto, nel termine di 3 mesi dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n°5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L'arbitro, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese.

#### **ART. 45 – REGOLAMENTI**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa; in tutti i casi i regolamenti sono approvati dall'Assemblea.

#### **ART. 46 – PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci lavoratori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dalla detta norma;

- non potrà distribuire riserve fra i soci;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tutte le "clausole mutualistiche" contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere osservate.

#### **ART. 47 – NORME APPLICABILI**

Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti, si applicano le leggi in materia e, in particolare, la Legge n°381/1991, la Legge Regionale n° 23/2006, il Decreto Legislativo n° 155/2006 e decreti attuativi. Per quanto non previsto nel titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.